

Procedimento

TRIBUNALE DI TORINO, sez. VII civ., 20 maggio 2013, decr.

Nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione e di divorzio il Presidente, nel fissare l'udienza di comparizione ed i termini per la notificazione del decreto e per il deposito della memoria difensiva del convenuto, può disporre un termine ad entrambe le parti per depositare in giudizio una serie di documenti necessari a ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Trib. Roma, sez. I, 25 novembre 2011; Trib. Monza 10 gennaio 2012, prot. n. 47

Il Presidente,
visto il ricorso che precede,
visto l'art. 706 c.p.c. e 4 L. n. 898/70,
fissa il giorno 10/12/2013 alle ore 11,00 per la convocazione dei coniugi ... avanti al Presidente della sezione VII civile

DISPONE

che entrambe le parti depositino, nel termine di 10 giorni prima della udienza suddetta, unitamente alle ultime dichiarazioni dei redditi, ex art. 706, comma 3, c.p.c., documentazione relativa a:
a) conti correnti bancari cointestati o intestati a ciascuna delle parti singolarmente, con movimentazione degli ultimi tre anni;

b) investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente a ciascuna delle parti;
c) partecipazioni societarie facenti capo a ciascuna delle parti, possedute direttamente o indirettamente per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria;
d) mutui o finanziamenti, cointestati od intestati a ciascuna delle parti, indicandone la tipologia, la causale, la durata ed i ratei mensili;
e) visure catastali su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate singolarmente o cointestate alle parti;
f) visura storica su base nazionale del PRA riferita ad entrambi i coniugi.
Concede al ricorrente termine fino a 45 giorni prima della udienza per la notificazione al convenuto del ricorso e del presente decreto.
Concede al convenuto termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva.

UN NUOVO MODELLO DI *DISCLOSURE* NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

di Monica Razzari

Si va diffondendo – nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio – la prassi di richiedere alle parti, sin dall'udienza presidenziale, informazioni (nella forma della dichiarazione resa dalla parte o dell'ordine di deposito di documenti determinati) relative alla consistenza complessiva del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare. Si tratta di un orientamento, certamente coerente con le norme che definiscono i poteri del Presidente, che permette di acquisire al giudizio elementi utili senza alcun costo; elementi che altrimenti sarebbe assai difficile per la parte debole ottenere e che costituiscono quanto meno una base per eventuali ulteriori indagini patrimoniali.

1. Il caso

Il Presidente della settima Sezione del Tribunale civile di Torino ha recentemente introdotto l'obbligo a carico dei coniugi di depositare, prima della pronuncia dei provvedimenti presidenziali provvisori nell'ambito dei giudizi di separazione e di di-

vorzio, la documentazione relativa alla consistenza del proprio patrimonio e dei propri redditi.

In particolare, a far tempo dai primi mesi del 2013, il Presidente, nel decreto di fissazione d'udienza, oltre a fissare l'udienza presidenziale e a concedere al coniuge convenuto termine per il deposito della memoria difensiva, ordina alle parti

non solo di produrre in giudizio, nel termine di 10 giorni prima dell'udienza suddetta, le ultime dichiarazioni fiscali (secondo quella che ormai è una prassi consolidata nei nostri tribunali) ma altresì i seguenti documenti:

a) documentazione relativa ai conti correnti bancari cointestati o intestati a ciascuna delle parti singolarmente, con movimentazione degli ultimi tre anni;

b) documentazione relativa agli investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente a ciascuna delle parti;

c) documentazione relativa alle partecipazioni societarie facenti capo a ciascuna delle parti, possedute direttamente o indirettamente per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria;

d) documentazione relativa a mutui o finanziamenti, cointestati od intestati a ciascuna delle parti, indicandone la tipologia, la causale, la durata ed i ratei mensili;

e) visure catastali su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate singolarmente o cointestate alle parti;

f) visure storiche su base nazionale del PRA riferite ad entrambi i coniugi.

In altre parole, anche il Tribunale di Torino – sull'esempio di quanto già sperimentato ed attuato dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Monza (pur se con alcune sostanziali differenze su cui torneremo innanzi) – ha dunque introdotto un obbligo di *disclosure* in ordine alla complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

Si tratta di un'iniziativa di particolare rilevanza poiché vengono così acquisiti in giudizio, sin dalla fase presidenziale, elementi certamente attendibili che possono fungere come base per la determinazione dei diritti spettanti alla prole ed al coniuge più debole.

2. L'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi nella fase presidenziale: la normativa di riferimento e la prassi seguita dai nostri tribunali

Le norme che regolano i procedimenti di separazione e di divorzio attribuiscono al giudice un penetrante potere di indagine per l'accertamento del reddito e del patrimonio di ciascuna delle parti. Il giudice della separazione e del divorzio, infatti, sin dall'udienza presidenziale e prima della pronuncia dei provvedimenti presidenziali provvisori, può assumere anche d'ufficio mezzi di prova (e ciò in deroga al principio in forza del quale il processo civile è un processo dispositivo e non un processo inquisitorio). Tuttavia, nella prassi seguita dai nostri tribunali, tale potere – come subito vedremo – trovava un riscontro assai insoddisfacente esaurendosi, nella maggior parte dei casi, nell'ordine alle parti di esibire le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Veniamo ora dunque all'analisi del dato normativo.

La riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio del 2005 (1) ha sancito il carattere bifasico del procedimento di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso (2). In particolare, gli obiettivi principali che il legislatore si è posto sono stati: a) demarcare le due fasi costituenti i procedimenti di cui si tratta (la fase presidenziale e la fase di merito), b) accelerare notevolmente la fase presidenziale e c) attribuire solo alla fase di merito le caratteristiche tipiche di un giudizio di cognizione.

La fase presidenziale ha inizio mediante il deposito del ricorso introduttivo, si svolge innanzi al presidente del tribunale ed è finalizzata all'esperimento del tentativo di conciliazione e all'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti.

La fase di merito a cognizione piena si apre invece con il deposito da parte del ricorrente della memoria integrativa davanti al giudice istruttore e si chiude con la sentenza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale.

Anche se tecnicamente estranea alla fase di merito del giudizio di separazione e di divorzio, la fase

(1) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha riformato completamente, per quanto concerne la separazione personale dei coniugi, gli artt. 706, 707, 708 e 709 c.p.c. (aggiungendo anche l'art. 709-bis) e, per quanto concerne il divorzio, l'intero art. 4 della legge n. 898 del 1970 nel testo a suo tempo sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987.

(2) Sul carattere bifasico dei procedimenti di separazione e

di divorzio si veda Graziosi, *Osservazioni sulla riforma dei processi di separazione e di divorzio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 1119 ss.; Balena, *Il processo di separazione personale dei coniugi*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, Balena-Bove, Bari, 2006, 409; Lupoi, *Riforme e controriforme in materia di procedimento di divorzio*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di Balestra, Torino, 2010, 696.

presidenziale riveste un'indubbia importanza per le sorti del successivo giudizio. Il presidente del tribunale, infatti, da un lato, deve cercare di comporre il contrasto tra i coniugi tentando di farli conciliare (3) e, d'altro lato, nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non abbia successo, ha il compito di autorizzare i coniugi a vivere separati e di dettare una disciplina provvisoria volta a regolare i rapporti (economici e non) tra i coniugi e tra questi ultimi ed i figli (4). La disciplina contenuta nei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal presidente molto spesso costituisce la base dell'accordo per una separazione consensuale o, comunque, è destinata ad influenzare la sentenza che verrà pronunciata dal collegio all'esito della fase a cognizione ordinaria.

Il presidente deve quindi sia tenere conto dell'esigenza dell'urgenza nell'adozione dei provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge debole nonché relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, sia contestualmente rinvenire tutti gli elementi necessari per giungere ad una soluzione congrua. Ciò significa che il presidente – se intendiamo considerare i soli aspetti attinenti ai rapporti patrimoniali tra le parti – deve effettuare una ricostruzione attendibile del tenore di vita e delle capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi, perché su questi parametri si fonda poi la decisione sull'*an* e sul *quantum* degli assegni di mantenimento.

Proprio l'evidente importanza della fase presidenziale e la peculiarità degli interessi coinvolti nonché la natura indisponibile dei diritti trattati hanno indotto il legislatore, come sopra è stato anticipato, a derogare al principio di disponibilità delle prove, caratterizzante il nostro sistema processuale, consentendo al giudice della separazione e del divorzio di acquisire mezzi di prova anche in assenza di una specifica domanda di parte (5). L'attività istruttoria nella fase presidenziale, infatti, non si limita all'acquisizione di prove precostituite.

Il presidente del tribunale, in particolare, nell'assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti, può fondare il proprio convincimento su una pluralità di elementi: gli atti introduttivi del giudizio e le dichiarazioni rese dalle parti in occasione del tentativo di conciliazione; l'assunzione di sommarie informazioni; l'audizione dei figli minori; le dichiarazioni dei redditi dei coniugi nonché ogni altra documentazione relativa ai loro redditi ed al patrimonio personale e comune. A tale ultimo proposito, è opportuno soffermarsi ora ad analizzare i peculiari poteri che il presidente può utilizzare per accertare il patrimonio ed i redditi dei coniugi.

Con l'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 si è realizzato un decisivo potenziamento dei poteri istruttori del giudice durante la fase presidenziale in funzione dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Tale potenziamento dei poteri istruttori del presidente è stato poi altresì confermato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, contenente la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'art. 2 della legge n. 219 del 2012.

In particolare, con riferimento ai procedimenti di separazione, l'art. 706, comma 3, c.p.c., impone alla parti di allegare al ricorso ed alla memoria difensiva, le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Inoltre, l'art. 337-ter, comma 6, c.c. autorizza il giudice, per quanto riguarda le decisioni da assumere in relazione al contributo per il mantenimento dei figli, a disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto di contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, nel caso in cui le informazioni di carattere economico non risultino sufficientemente documentate dalle parti.

L'art. 337-octies c.c. prevede altresì che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria (6), dei

(3) La riconciliazione in corso di causa avrebbe come effetto l'abbandono della domanda già proposta e conseguentemente la rinuncia agli atti del giudizio (si tratta, peraltro, di un'ipotesi assai rara nella pratica).

(4) Sulla funzione e sul contenuto dei provvedimenti presidenziali provvisori si veda Di Iasi, *La separazione giudiziale e il divorzio c.d. contenzioso. Funzione e contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti*, in *Trattato di diritto di Famiglia, Famiglia e matrimonio*, diretto da Zatti, Milano, 2011, 1894.

(5) Sul punto si veda Rimini, *L'accertamento del reddito e del patrimonio delle parti nei giudizi di separazione e di divorzio: proposta per un modello di disclosure*, in questa *Rivista*, 2011, 739; Lai, *Profili dell'istruttoria presidenziale nel giudizio di separazione: tra accertamenti reddituali ed oneri di allegazione*, in questa *Rivista*, 2011, 901 s.; Carnevali, *La fase presidenziale*, in

I processi di separazione e di divorzio, a cura di Graziosi, Torino, 2011, 64; Achilli, *Il procedimento di divorzio*, in *Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia*, a cura di Oberto, Padova, 2012, 700 ss.; Giusti, *Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio*, Milano, 2008, 95.

(6) Ad oggi, stante il disposto dell'art. 337-octies c.c. (che riproduce il testo dell'appena abrogato art. 155 sexies c.c.) ha quindi trovato piena conferma l'opinione prevalente in dottrina secondo cui il potere di disporre indagini d'ufficio a mezzo della polizia tributaria doveva essere riconosciuto non solo al collegio ma anche al presidente ed al giudice istruttore. Peraltro, rileviamo che il legislatore nell'ammettere accertamenti di polizia tributaria ex art. 337-octies, comma 6, c.c., ha previsto tale potere in capo al "giudice" senza limitazione alcuna.

provvedimenti di cui all'art. 337-ter (vale a dire quelli relativi all'affidamento dei figli) il giudice può assumere – ad istanza di parte o d'ufficio – mezzi di prova (7).

Con riferimento ai procedimenti di divorzio invece, simili poteri di indagine sono previsti nell'art. 5, comma 9 della legge n. 898 del 1970 (8), che espressamente stabilisce che il tribunale, in caso di contestazioni circa il patrimonio ed il reddito di un coniuge nonché circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, possa integrare d'ufficio l'istruttoria disponendo indagini sui redditi avvalendosi anche della polizia tributaria. I coniugi, comunque, hanno l'obbligo di presentare all'udienza di comparizione innanzi al presidente, la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.

Dall'esame della normativa citata emerge quindi che il potere del giudice di disporre indagini volte ad accertare i redditi, i patrimoni e il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, presuppone essenzialmente due condizioni:

a) l'incompletezza della documentazione depositata in giudizio;

b) la contestazione dei redditi indicati da uno dei coniugi da parte dell'altro (9).

Dunque, se da un lato la contestazione della veridicità delle affermazioni rese dall'altro coniuge resta una condizione necessaria per dare impulso all'organo giudicante a disporre indagini a mezzo della polizia tributaria, essa, di per sé, non è sufficiente ad attivare tali indagini. L'iniziativa del giudice di avvalersi dell'ausilio della polizia tributaria in caso di contestazione delle parti è quindi espressione di un potere discrezionale di indagine da porre in essere qualora le deduzioni probatorie prodotte dai coniugi appaiano insufficienti. Si tratta, in particolare, di una mera facoltà dell'organo giudicante che non si traduce in un dovere d'intervento giustificato dal solo fatto

che vi sia contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali (10).

È opportuno rilevare che, in caso di esercizio di un simile potere da parte del presidente, resta pur sempre il rischio di un'eccessiva dilatazione dell'istruttoria presidenziale. Le indagini dovranno pertanto svolgersi in tempi celeri: in difetto, sarà pregiudicata la tempestiva regolamentazione provvisoria dei rapporti tra le parti, cui sono finalizzati proprio i provvedimenti temporanei ed urgenti che vengono emanati durante la fase presidenziale. D'altro canto, il sacrificio di tale fondamentale esigenza di celerità può essere bilanciato da un provvedimento che, destinato a disciplinare per l'intera durata del processo gli aspetti patrimoniali che coinvolgono la prole ed il coniuge più debole, deve necessariamente fondarsi su presupposti attendibili.

Come si è visto, il nuovo quadro normativo consente lo svolgimento di attività istruttorie, caratteristiche di un ordinario giudizio di cognizione, anche nella fase presidenziale. Il legislatore ha infatti attribuito al presidente non solo il potere di acquisire qualsiasi documento ritenga utile, ma attribuisce altresì allo stesso l'ulteriore potere di ricercare elementi di prova avvalendosi della collaborazione della polizia tributaria.

Ciò detto, è doveroso precisare che nella prassi quotidiana dei nostri tribunali l'utilizzazione dei poteri del tutto eccezionali sopra delineati è assolutamente marginale.

Basti pensare che in relazione all'accertamento dei redditi e delle sostanze delle parti, le indagini a mezzo della polizia tributaria vengono espletate assai raramente e solo quando appaia evidente un contrasto tra il tenore di vita della famiglia risultante dagli elementi di prova già acquisiti in giudizio e le dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti. Nella giurisprudenza dei nostri tribunali tale strumento è dunque utilizzato in casi assolutamente

(7) La norma in esame è pacificamente applicabile anche ai procedimenti di divorzio ai sensi dell'art. 4 legge n. 54 del 2006.

(8) È doveroso sottolineare che la giurisprudenza di legittimità – già prima dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 – riteneva applicabile in via analogica tale norma anche ai procedimenti di separazione giudiziale e ciò per identità di *ratio* tra assegno di mantenimento e assegno divorzile (cfr. *ex multis* Cass. 17 maggio 2005, n. 10344, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 621).

(9) La giurisprudenza di legittimità ritiene che solo in presenza di una contestazione ben articolata dalle parti e non generica, il giudice potrà disporre gli accertamenti tributari (da ultimo Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098, in *Foro it.*, 2012, 234).

Non occorre invece una previa contestazione della documentazione avversaria nei casi di contumacia della parte ovvero qualora la decisione sia inerente all'assegno in favore della prole (sul punto cfr. Carnevale, *La fase a cognizione piena*, in *I processi di separazione e divorzio*, a cura di Graziosi, Torino, 2011, 103).

(10) Si è in proposito precisato che la norma non comporta direttamente ed automaticamente il dovere d'indagine in tutti i casi di contestazione, ma rimette al giudice, come mezzo istruttorio, la preventiva valutazione di rilevanza e di conclusione. In questo senso cfr. Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098 in *Foro it.*, 2012, 234; Cass. 17 giugno 2009, n. 14081, in questa *Rivista*, 2010, 373; Cass. 18 giugno 2008, n. 16575, *Mass. Giur. it.*, 2008.

eccezionali come “*extrema ratio*” (11). Peraltro, anche quando le indagini a mezzo della polizia tributaria vengono disposte l'esito dell'accertamento è spesso deludente a causa della superficialità con cui tali accertamenti vengono effettuati.

È doveroso inoltre rilevare che, nella prassi dei nostri tribunali, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di non avere la competenza tecnica per accertare le reali capacità patrimoniali di un coniuge a causa della particolare complessità della composizione del suo patrimonio, viene utilizzato lo strumento della consulenza tecnica contabile. In tali casi il consulente nominato dal tribunale non si limita all'esame dei documenti depositati dalle parti, ma frequentemente allo stesso viene delegata una vera e propria indagine patrimoniale, attraverso l'acquisizione dei documenti relativi alla situazione bancaria dei coniugi nonché dei dati e dei documenti rinvenibili da pubblici registri. Anche tale strumento di indagine viene tuttavia utilizzato solamente in casi eccezionali caratterizzati da una particolare complessità della situazione patrimoniale.

Possiamo in conclusione affermare che, prima dell'assunzione dei provvedimenti presidenziali provvisori, il presidente del tribunale, nella grande maggioranza dei casi, si limita ad ordinare alle parti di produrre in giudizio le ultime dichiarazioni dei redditi e sulla base dei dati riportati in detti documenti vengono concretamente determinati gli assegni per il mantenimento del coniuge e dei figli. Tali risultanze, tuttavia, sono insufficienti ai fini dell'accertamento dei redditi (12) e soprattutto della capacità patrimoniale – mobiliare ed immobiliare – delle parti, elementi sui quali dovrebbe invece fondarsi la ricostruzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (e alla capacità dei coniugi di conservarlo anche durante la separazione e dopo il divorzio) (13).

3. I primi tentativi di *disclosure* posti in essere dai nostri tribunali

La prassi seguita nei giudizi di separazione e di divorzio non prevede – seppur con i temperamenti che stiamo per analizzare – che i coniugi abbiano alcun obbligo di *disclosure*, cioè un obbligo di di-

chiarare al giudice la consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni.

Al contrario, gli standard europei rispecchiano invece un modello culturale ispirato alla assoluta trasparenza nelle relazioni familiari anche al momento della crisi del matrimonio. In particolare, in molti altri ordinamenti, sin dall'inizio del giudizio, i coniugi sono obbligati ad effettuare tale dichiarazione e sulla base di essa generalmente vengono assunti i provvedimenti provvisori. E così avviene:

a) nel Regno Unito dove ciascuna delle parti, sulla base di quanto previsto dalle *Family Proceedings Rules*, deve fornire ogni informazione circa la propria situazione economica e patrimoniale compilando un modulo standard (indicato con la denominazione *Form E*) che deve essere depositato nella forma della dichiarazione giurata;

b) in Francia dove entrambi i coniugi, ai sensi dell'art. 271 del *Code Civil*, sono tenuti a presentare al giudice una *déclaration sur l'honneur* relativa alla propria condizione economica;

c) in Germania dove il § 643 ZPO stabilisce che, nelle controversie relative al mantenimento, il giudice possa ordinare alle parti di fornire informazioni e di esibire i documenti a supporto di tali informazioni in relazione ai loro redditi e al loro patrimonio;

d) in Norvegia dove l'obbligo di dichiarare la consistenza dei propri redditi e del proprio patrimonio è previsto dall'art. 38 della legge matrimoniale n. 47 del 2 luglio 1991.

Un obbligo di *disclosure* è rinvenibile altresì nella convenzione sottoscritta nell'aprile 2013 da Germania e Francia (*Agreement between the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Optional Matrimonial Property Regime of the Community of Accrued Gains*). Si tratta della prima convenzione europea di norme sostanziali in relazione alla scelta del regime patrimoniale della famiglia. Ciò che in questa sede preme sottolineare è il fatto che sulla base di tale convenzione viene imposto ai coniugi, al momento della crisi del matrimonio, di compilare un inventario delle loro complessive capacità economica e reddituale (14).

(11) Rimini, *L'accertamento del reddito*, cit., 741.

(12) Solo a titolo di esempio basti pensare che non tutti i soggetti sono sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ed, inoltre, esistono redditi che non emergono nella dichiarazione stessa (i redditi esenti, i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte, i redditi soggetti a tassazione separata ed i redditi fondiari). Sul punto cfr. Bugetti, *Tentativi di disclosure (all'italiana) nei processi di separazione e di divor-*

zio, in questa *Rivista*, 2012, 392.

(13) Cfr. *ex multis* Cass. 24 aprile 2007, n. 9915, in *Mass. Giur. it.*, 2007.

(14) Cfr. art. 8, comma 4, *Agreement between the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Optional Matrimonial Property Regime of the Community of Accrued Gains*.

Inoltre, la previsione di una *disclosure* sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti è considerata anche nella giurisprudenza inglese un elemento essenziale per la validità di qualsiasi accordo patrimoniale tra i coniugi (15).

Nella cultura europea l'obbligo di *disclosure* è dunque presente sia durante la fase giudiziale, sia durante la fase negoziale (e quindi non solo al momento della crisi del matrimonio). Attraverso tale obbligo viene acquisito un elemento relativamente attendibile (nel caso in cui la dichiarazione dovesse risultare infedele, infatti, tale comportamento potrà essere poi valutato severamente in ambito giudiziale) che ha la funzione di costituire la base per una prima determinazione delle sostanze delle parti.

In realtà, come abbiamo avuto modo di constatare analizzando la normativa relativa all'accertamento delle capacità reddituali e patrimoniali nell'ambito della fase presidenziale dei giudizi di separazione e di divorzio, l'obbligo di *disclosure* non è totalmente estraneo al nostro ordinamento (16). In particolare, con riferimento ai procedimenti di separazione giudiziale, le parti hanno l'onere, ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., di allegare agli atti introduttivi del giudizio le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Con riferimento ai procedimenti di divorzio contenzioso trova invece applicazione l'art. 5, comma 9, legge n. 898 del 1970 che prevede che le parti debbano presentare, all'udienza di comparizione innanzi al presidente, non solo le dichiarazioni dei redditi ma altresì ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio (17).

Il Tribunale di Torino, nel provvedimento sopra descritto – in modo innovativo rispetto ad una prassi assai diffusa nei nostri tribunali volta, come abbiamo visto, ad ignorare un simile obbligo di trasparenza – ha voluto quindi dare concretezza alle norme vigenti in materia, ordinando alle parti di depositare prima dell'udienza presidenziale una serie di documenti relativi alle loro reali capacità reddituali e patrimoniali.

A tale proposito, è doveroso ricordare che anche il Tribunale di Roma ed il Tribunale di Monza

hanno posto in essere analoghi interventi, con alcune sostanziali differenze (18).

È opportuno dunque analizzare ora i provvedimenti emessi dai Tribunali citati (e le differenze esistenti tra gli stessi) volti a rendere attuale, anche nel nostro ordinamento, l'obbligo di *disclosure* – fin dalla fase presidenziale – in ordine alla consistenza del patrimonio e dei redditi dei coniugi.

a) Il provvedimento del Tribunale di Torino, da un lato, ed i provvedimenti del Tribunale di Roma e Monza, d'altro lato, sono innanzitutto profondamente diversi da un punto di vista formale.

Come si è visto, il provvedimento del Tribunale di Torino obbliga le parti a depositare in giudizio – prima dell'udienza presidenziale – la documentazione relativa ai conti correnti bancari, agli investimenti mobiliari, alle partecipazioni societarie, ai mutui/finanziamenti, alle proprietà immobiliari ed alle proprietà di beni mobili registrati.

I provvedimenti di Roma e di Monza, invece, impongono alle parti di sottoscrivere una dichiarazione contenente un'autocertificazione rispetto ai propri redditi ed alle proprie sostanze.

In particolare, il Tribunale di Roma (19), a far tempo dal mese di marzo 2012, ha posto a carico dei coniugi l'obbligo di compilare e di depositare, prima dell'udienza di comparizione delle parti davanti al presidente oltre alle dichiarazioni dei redditi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicare una serie di circostanze attinenti ai redditi ed alle sostanze di ciascuna, ed in particolare:

- attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione ecc.);
- redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
- proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni edificabili, ecc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimaste nella disponibilità, se abitate da componenti del

(15) La Corte Suprema inglese, nel celebre caso *Radmacher (formerly Granatino) v Granatino* [2010] UKSC 42, in *Family Law Week*, archive 2010, ha affermato che nessun patto con cui i coniugi dispongano dei diritti derivanti dal matrimonio può essere considerato valido se non preceduto, tra l'altro, da una *full disclosure* effettuata dalle parti sulle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

(16) In questo senso Rimini, *L'accertamento del reddito*, cit.,

742.

(17) Tale disposizione normativa viene ritenuta applicabile, come si è visto, in via analogica anche ai procedimenti di separazione giudiziale (cfr. nota 8).

(18) Trib. Roma, sez. civ. I, 25 novembre 2011 e Trib. Monza, prot. n. 47, Pres. Di Oreste, pubblicati in questa *Rivista*, 2012, 386 ss.

(19) Trib. Roma, sez. civ. I, 25 novembre 2011, cit.

nucleo familiare, se concesse in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile);

- proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l'indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili;

- collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;

- spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi/ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.

Sulla medesima scia si pone il provvedimento del Tribunale di Monza che – al fine “*di avere fin dall'inizio del processo tutti gli elementi per valutare adeguatamente la consistenza economica e patrimoniale dei coniugi, evitando indagini dispendiose per l'Amministrazione o per le parti stesse (con il ricorso a consulenze), ma soprattutto il rallentamento dell'iter processuale che esse determinano, incompatibile con i bisogni quasi sempre urgenti sia dei coniugi ma soprattutto dei figli*” (20) – impone alle parti di produrre in giudizio, a far tempo dal 1° aprile 2012, oltre alla dichiarazione dei redditi ed ai CUD una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le seguenti indicazioni:

- attività lavorativa ed ogni altra fonte di reddito (retribuzione ed eventuali benefit aggiuntivi, redditi da lavoro autonomo, eventuali partecipazioni societarie, pensioni, canoni di locazione, indennità a qualsiasi titolo);

- redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;

- proprietà immobiliari elencate singolarmente specificando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni agricoli, aree edificabili), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in comodati a terzi a titolo oneroso o gratuito e nel primo caso il compenso);

- proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture il tipo, l'anno di acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l'importo dell'assicurazione e del bollo e per le imbarcazioni la tipologia a vela o a motore e la lunghezza nonché il canone annuo del rimessaggio);

- collaboratori domestici con l'indicazione del nominativo, della retribuzione e dell'importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;

- esistenza di mutui o finanziamenti, causale e specificazione della durata del rimborso e del canone mensile;

- esistenza di contratti locativi (precisando le località in Italia o all'estero) per case di abitazione-vacanza, il canone annuo corrisposto, l'anno di acquisizione e la durata;

- l'iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali per sé o per i figli con indicazione dell'esborso associativo annuo;

- iscrizioni dei figli a scuole od Università non pubbliche con indicazione delle rette annue e delle spese accessorie.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente la differenza esistente, nell'attuazione dell'obbligo di *disclosure*, tra i modelli sopra descritti: le parti, in ossequio a quanto previsto nel provvedimento del Tribunale di Torino, sono tenute solamente a depositare in giudizio la documentazione relativa alle loro sostanze in modo da consentire al giudice di valutare le loro complessive capacità economiche e patrimoniali in vista dell'emissione dei provvedimenti presidenziali provvisori. I provvedimenti del Tribunale di Roma e di Monza invece impongono alle parti di depositare in giudizio non già la documentazione attestante la loro complessiva capacità economica, bensì una dichiarazione riassuntiva delle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Sotto questo profilo, il provvedimento del Tribunale di Torino appare dunque essere carente di una caratteristica fondamentale: la piena assunzione di responsabilità da parte dei coniugi circa le proprie affermazioni sulla consistenza dei rispettivi patrimoni. I coniugi, infatti, ben potrebbero omettere di depositare in giudizio parte della documentazione richiesta dal Tribunale senza incorrere in alcuna conseguenza pregiudizievole – nel caso in cui l'altro coniuge non fosse in grado di dimostrare documentalmente l'esistenza delle eventuali fonti di reddito occultate – non essendo tenuti ad allegare alla documentazione prodotta alcuna dichiarazione riassuntiva formale.

Il Tribunale di Roma ed il Tribunale di Monza, invece, prescrivendo ai coniugi di compiere una dichiarazione formale al giudice circa la consistenza del proprio patrimonio, obbligano le parti ad assumere la piena responsabilità rispetto alle affermazioni compiute in giudizio. In particolare, nell'ipo-

(20) Trib. Monza, prot. n. 47, Pres. Di Oreste, cit.

tesi in cui i coniugi presentassero dichiarazioni ovvero autocertificazioni false, tale elemento potrebbe essere certamente valutato dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (21) nonché in sede di regolamentazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (22) sulla base della considerazione che l'occultamento dei propri redditi costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali oltre che motivo di dilatazione dei tempi del processo (23). Ciò anche se sembra doversi dubitare del fatto che la dichiarazione possa essere resa nelle forme dell'autocertificazione (24).

b) Sul piano dei contenuti, il provvedimento del Tribunale di Torino costituisce invece indubbiamente un significativo passo in avanti rispetto ai provvedimenti del Tribunale di Roma e del Tribunale di Monza.

Il Tribunale di Torino ha infatti finalmente avvertito l'opportunità di ampliare l'elenco delle informazioni richieste alle parti con riferimento alla consistenza del rispettivo patrimonio mobiliare. I coniugi, in particolare, hanno l'obbligo di depositare in giudizio gli estratti dei conti correnti relativi agli ultimi tre anni e la documentazione relativa agli investimenti mobiliari (25) (dati che invece non sono richiesti ai coniugi in forza del provvedimento del Tribunale di Roma e del modulo del Tribunale di Monza).

Si tratta di documenti che senz'altro rivestono un'importanza essenziale ai fini della valutazione della consistenza della capacità patrimoniale complessiva dei coniugi e la cui mancanza inevitabilmente compromette una valutazione equa delle effettive condizioni economiche delle parti. Gli estratti dei conti correnti, in particolare, consentono al giudice di ottenere un'esatta fotografia del tenore di vita della famiglia, elemento fondamentale (assieme all'esatta determinazione della capacità reddituale e patrimoniale delle parti) ai fini della

quantificazione degli assegni di mantenimento per la prole e per il coniuge debole.

Sotto il profilo dei contenuti, l'intervento del Tribunale di Roma e del Tribunale di Monza appare invece decisamente meno incisivo. Il provvedimento del Tribunale di Roma ed il modulo monzese si limitano infatti sostanzialmente a richiedere ai coniugi dati che è possibile acquisire anche senza la collaborazione dei soggetti interessati (quali le visure catastali e le visure presso il PRA).

4. Conclusioni

Le iniziative dei Tribunali sopra riportate sono tutte comunque particolarmente apprezzabili laddove – in modo assolutamente innovativo rispetto alla prassi seguita dalla maggior parte dei nostri tribunali – richiedono alle parti una *disclosure* (nella forma della dichiarazione o dell'ordine di deposito dei documenti), fin dall'introduzione del giudizio di separazione e di divorzio, in ordine alla consistenza del patrimonio e dei redditi di ciascuna.

È davvero sorprendente che, ad oggi, solamente pochissimi tribunali seguano prassi analoghe. E ciò nonostante l'obbligo di *disclosure* sia certamente compatibile con le norme che regolano i poteri istruttori del giudice nel giudizio di separazione e di divorzio (come riteniamo di aver dimostrato sulla base dell'analisi delle disposizioni relative all'accertamento delle capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi).

Probabilmente, ciò che scoraggia i nostri tribunali a pretendere dichiarazioni trasparenti dai coniugi in ordine alla consistenza del loro patrimonio è la mancanza di sanzioni peculiari avverso l'eventuale comportamento mendace delle parti (la dichiarazione falsa, come si è visto, potrebbe essere valutata dal giudice solo quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nonché in sede di regolamentazione delle spese processuali ai sensi del-

(21) Analoga sanzione è prevista nel caso in cui le parti, nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio, non ottemperino agli ordini di esibizione disposti dal giudice. In argomento cfr. Tommaseo, *Disposizioni processuali*, in Bonilini-Tommaseo (a cura di), *Lo scioglimento del matrimonio*, Art. 149 e legge 1° dicembre 1970, n. 898, III ed., Milano, 2010, 760 s. e A. M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, 3, *Il divorzio*, Milano, 1988, 415.

(22) L'applicazione di tale norma processuale è assai rara nella prassi essendo subordinata a stringenti presupposti: l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La norma quindi non sanziona un comportamento processuale che è genericamente contrario a buona fede ma esclusivamente il comportamento del soccombente che si concreti nell'agire o resistere in giudizio temerariamente.

(23) In dottrina si dubita, invece, della pertinenza del richiamo fatto dal Tribunale di Roma alle conseguenze dell'inadempiamento sulla regolamentazione dell'affidamento e alla sua rilevanza ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. (cfr. Bugetti, *Tentativi di disclosure (all'italiana) nei processi di separazione e di divorzio*, cit., 394 s.).

(24) Sul punto si veda Bugetti, *Tentativi di disclosure (all'italiana) nei processi di separazione e di divorzio*, cit., 394.

(25) Un simile obbligo – anche se decisamente maggiormente circoscritto nel tempo – è stato di recente introdotto anche dal Tribunale di Pordenone, nell'ambito dei procedimenti instaurati ai sensi dell'artt. 316 bis e 333 c.c., laddove le parti vengono espressamente invitate a depositare "gli estratti conto delle movimentazioni bancarie su conti intestati o cointestati a terzi relativi all'ultimo semestre".

l'art. 96 c.p.c.) e la percezione che vi sia, nel nostro paese, un atteggiamento culturale che orienta le parti a non essere trasparenti nel corso del giudizio.

È necessario però che – con riferimento a tale delicatissima questione anche alla luce dei peculiari interessi coinvolti – avvenga un'evoluzione.

Pur nella consapevolezza che è possibile che le parti non siano trasparenti nel produrre la documentazione e nel rendere la dichiarazione richiesta dal giudice, tuttavia non si può non considerare che la *disclosure* è totalmente priva di costi sia sul piano della durata del processo, sia sul piano delle spese che comporta (a differenza degli altri strumenti d'indagine quali la consulenza tecnica contabile e l'accertamento a mezzo della polizia tributaria).

Le parti obbligate alla *disclosure* ben sanno che il tribunale dispone e potrà quindi utilizzare più penetranti strumenti d'indagine con cui verificare la completezza della documentazione prodotta o delle

informazioni fornite. Ciò dovrebbe indurle ad essere caute nel fornire dichiarazioni e documenti incompleti, soprattutto se il Tribunale valuterà tale comportamento con la dovuta severità ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.

Può certamente accadere che la *disclosure* sia resa in modo non completo, ma essa permette comunque di acquisire al giudizio, senza alcun costo, elementi utili; elementi che altrimenti sarebbe assai difficile per la parte debole ottenere (almeno nel contesto dell'udienza presidenziale) e che costituiscono quanto meno una base per eventuali ulteriori indagini patrimoniali.

Quanto ai contenuti, i documenti richiesti dal Tribunale di Torino sono certamente quelli che l'esperienza suggerisce, ma l'esperienza stessa indica che è assolutamente opportuno richiedere alle parti anche di presentare una dichiarazione riassuntiva della consistenza del proprio patrimonio e dei propri redditi.

LIBRI

COLLANA: Codici Legali Ipsoa

Codice civile

Piero Schlesinger



Il volume propone il testo aggiornato del **Codice civile**, il **Trattato sul funzionamento dell'UE** e una ricca raccolta di **leggi complementari** suddivise per materia. Offre inoltre una **sezione di giurisprudenza**, che riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile. È offerto **l'aggiornamento on-line** del testo del codice, compreso nel prezzo.

Ipsoa 2013, pagg. 2.560, € 28,00
Codice: 0000139179
ISBN: 978-88-217-4279-8

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **On line: www.shopwki.it**